



PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON CONSIP SPA

PREMESSO CHE

- L'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- l'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 che agisce anche al fine di prevenire e contrastare l'illegalità e la corruzione e che, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- il Regolamento di vigilanza, ai comma 2 sopra richiamato, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori.

CONSIDERATO CHE

- Consip S.p.A. svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le altre, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti e di centrale di committenza;
- l'art. 9 comma 1 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014 ha istituito l'elenco dei soggetti aggregatori *"nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33 - ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità"* di cui fa parte, per espressa previsione normativa, Consip S.p.A;
- la deliberazione ANAC del 23 luglio 2015 ha incluso CONSIP SpA nel suddetto elenco;
- il comma 3 del medesimo art. 9, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, debbono necessariamente ricorrere a CONSIP oppure agli altri soggetti aggregatori operanti sul rispettivo territorio di riferimento, e ciò ai fini dello svolgimento delle relative procedure;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 che individua, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie per cui vi è l'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori;
- CONSIP Spa, considerata la complessità di alcune iniziative che pone in essere, sia per la rilevanza tecnica ed economica che per la peculiare impostazione giuridica, oppure per il loro impatto su particolari aree del territorio nazionale, ha formulato richiesta di vigilanza collaborativa, circoscritta ad un numero limitato di procedure di acquisto centralizzato ;
- la richiesta, inoltrata dall'Amministratore Delegato di CONSIP evidenzia, in particolare, la necessità di attivare quanto previsto dal Regolamento di vigilanza al fine di verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- l'Autorità rilevata, altresì, la complessità delle procedure indette e/o gestite da CONSIP, sia in relazione alla rilevanza tecnica che a quella economica, sia al peculiare impatto su particolari aree del territorio nazionale, ritiene di avviare un'attività di vigilanza collaborativa, sussistendo in particolare i presupposti previsti dall'art. 4 comma 2 lett. d) del vigente Regolamento di vigilanza ed accertamenti ispettivi

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

CONSIP Spa nella persona dell'Amministratore Delegato, Luigi Marroni
sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa anche preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività prevista dall'art. 4.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici e sarà incentrata su un numero determinato di interventi, di rilevante importo economico – anche relativi a procedure negoziate e a procedure relative a merceologie rientranti nell'ambito del richiamato DPCM 24 dicembre 2015 - e concernenti settori a particolare rischio di corruzione. . Ferme restando le ulteriori forme di possibile collaborazione di cui al comma 1 del seguente art. 6.
2. Gli interventi, per un totale complessivo di n. 5 procedure di affidamento, sono stati individuati di comune accordo dall'Autorità e da Consip e riguardano:
 - n. 1 Procedura per la fornitura di servizi per la gestione delle apparecchiature elettromedicali (SIGAE)
 - n. 1 Procedura per la fornitura di servizi integrati per la gestione e la manutenzione da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio (FM uffici)
 - n.1 Procedura per la fornitura di servizi di pulizia per le scuole
 - n. 2 procedure negoziate per la fornitura di licenze SW

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva tutti gli atti della procedura di affidamento, ivi inclusi gli schemi contrattuali (quali schema di convenzione e/o accordo quadro) secondo la seguente elencazione indicativa:

- determina a contrarre o provvedimento equivalente
 - bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinari di gara;
 - capitolati;
 - schemi di contratto/convenzione;
 - provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.
2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 4

(Procedimento di verifica a campione sulla fase esecutiva)

1. In relazione alla fase esecutiva, CONSIP potrà segnalare all'Autorità particolari o ricorrenti criticità tali da determinare un possibile avvio di attività di vigilanza speciale o ordinaria.

Articolo 6

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Consip, anche al di fuori degli interventi espressamente individuati al precedente art. 3 comma 2, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica preventiva di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti pur non rientranti nell'ambito del presente protocollo.
2. Consip si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp . La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014” .
3. Consip invia all'Autorità *report* periodici dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
4. È fatto obbligo a Consip di rendere nota all'ANAC la motivazione, anche in forma sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Articolo 7

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di Consip;

II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette a Consip. In tale ipotesi, Consip:

- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
- b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Protocollo è rinnovabile, per un ulteriore anno, nel caso in cui le parti, alla prima scadenza, lo ritengano necessario.

Articolo 9

(Prerogative di Consip Spa)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di Consip, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 5 maggio 2016

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione
Raffaele Cantone

L'Amministratore delegato

Luigi Marroni